SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1894)

DISEGNO DI LEGGE

risultante dallo stralcio — deliberato dalla II Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio - Affari interni e di culto - Enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1986 — degli articoli 2 e 3 (V. *Stampato Camera n.* **3702**-*bis*) *del disegno di legge*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

(V. *Stampato Camera n.* **3702**)

approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 26 giugno 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 luglio 1986

Contributo straordinario dello Stato italiano per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Università Cornell negli Stati Uniti d'America

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Contributi a enti - Istruzione superiore e università*)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine della istituzione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi presso l'Università Cornell, con sede in Ithaca, New York, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata ad erogare un contributo massimo di 500 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1986, a favore della stessa Università, allorchè e nella misura in cui tale contributo risulti necessario e sufficiente a completare la copertura finanziaria della spesa di 1,5 milioni di dollari USA prevista dall'Università Cornell per l'istituzione della cattedra.

2. Al fine di accertare la realizzazione delle condizioni previste dal comma 1 per l'erogazione del contributo e la misura del contributo medesimo, la Presidenza del Consiglio dei ministri dovrà ottenere dal rettore dell'Università Cornell richiesta del contributo e copia della documentazione relativa all'effettivo reperimento e versamento degli ulteriori finanziamenti necessari per l'istituzione della cattedra ed al loro ammontare.

3. La Presidenza del Consiglio provvede a somministrare la somma di cui al primo comma mediante apertura di credito a favore di un funzionario delegato, anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dalla legge 26 marzo 1975, n. 92.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulla predetta apertura di credito è presentato, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario entro il quale le spese sono state erogate, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro — Ufficio speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.